

Ministero delle finanze

D.M. 11-2-1997 n. 37

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 53.

Epigrafe

Premessa

- 1. Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.*
- 2. Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.*
- 3. Criteri di priorità.*
- 4. Adempimenti degli uffici.*
- 5. Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.*
- 6. Rilevazione da parte degli uffici.*
- 7. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.*
- 8. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa.*

D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 ⁽¹⁾.

Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1997, n. 53.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: *Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98*;

- Ministero delle finanze: *Circ. 12 marzo 1997, n. 9282/97; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 17 luglio 1997, n. 206/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 122/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; Circ. 5 agosto 1998, n. 198/S; Circ. 16 novembre 1999, n. 3/22993; Circ. 6 aprile 2000, n. 11.*

(3) Emanato dal Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'*articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 1994, n. 656*, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati, nonché i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione;

Vista la *legge 10 ottobre 1989, n. 349*, recante delega al Governo per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette;

Visto il *decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105*, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Vista la *legge 29 ottobre 1991, n. 358*, recante disposizioni per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287*, che reca il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Riconosciuta la necessità di individuare gli organi competenti per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'*articolo 2-quater del decreto-legge n. 564 del 1994*, nonché di disciplinare la relativa procedura;

Visto l'*articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Viste le comunicazioni, n. 3-779 del 30 gennaio 1997 e n. 3-911 del 4 febbraio 1997, al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Adotta il seguente regolamento:

1. Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

1. Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l'ufficio stesso dipende.

2. Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) doppia imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

3. Criteri di priorità.

1. Nell'attività di cui all'articolo 2 è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.

4. Adempimenti degli uffici.

1. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o agevolazione superi lire un miliardo, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere della direzione regionale o compartimentale da cui l'ufficio dipende.

2. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché - in caso di annullamento disposto in via sostitutiva - all'ufficio che ha emanato l'atto.

3. Con relazioni annuali, da trasmettere al Segretariato generale, ai relativi dipartimenti e al servizio per il controllo interno, le direzioni regionali e compartimentali evidenziano le cause dei vizi degli atti rilevati nonché le misure adottate per migliorare l'efficienza dell'attività di accertamento di loro competenza.

5. Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.

1. Le eventuali richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento avanzate dai contribuenti sono indirizzate agli uffici di cui all'articolo 1; in caso di invio di richiesta ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente, dandone comunicazione al contribuente.

6. Rilevazione da parte degli uffici.

1. La Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate, la Direzione centrale per gli affari generali, il personale e i servizi informatici e tecnici del Dipartimento delle dogane e la Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione del Dipartimento del territorio, sulla base di relazioni che le direzioni regionali e compartimentali, avvalendosi del servizio automatizzato di cui all'[articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545](#) ⁽⁴⁾, sono tenute a far pervenire trimestralmente alle stesse Direzioni centrali e al Segretariato generale, rilevano i motivi per i quali più frequentemente i ricorsi avverso atti degli uffici periferici e centrali sono accolti o respinti dalle commissioni tributarie.

2. Le Direzioni centrali di cui al comma 1 trasmettono semestralmente alle direzioni regionali e compartimentali elenchi, distinti per singoli tributi, delle questioni che più frequentemente formano oggetto di ricorso, evidenziando i casi di contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria.

(4) Riportato al n. A/XVIII.

7. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa.

1. Tenuto conto delle rilevazioni previste dall'articolo 6 e della giurisprudenza consolidata nella materia, le direzioni dei Dipartimenti impartiscono direttive per l'abbandono delle liti già iniziate, sulla base del criterio delle probabilità della soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di giudizio. Ad analoga valutazione è subordinata l'adozione di iniziative in sede contenziosa.

2. Ai fini di cui al comma precedente è presa in considerazione anche l'esiguità delle pretese tributarie in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese stesse.

8. Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività amministrativa.

1. Con successivi propri decreti sono stabiliti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'Amministrazione, in relazione a predeterminate categorie generali ed astratte.